

**REGIONE DEL VENETO**giunta regionale
9^a legislaturaPresidente
Vicepresidente
Assessori

	P	A
Luca		
Zaia		
Marino		
Zorzato		
Renato		
Chisso		
Roberto		
Ciambetti		
Luca		
Coletto		
Maurizio		
Conte		
Marialuisa		
Coppola		
Elena		
Donazzan		
Marino		
Finozzi		
Massimo		
Giorgetti		
Franco		
Manzato		
Remo		
Sernagiotto		
Daniele		
Stival		

Segretario

Antonio

Menetto

Struttura amministrativa competente:

DIR. GEOLOGIA E ATTIVITA' ESTRATTIVE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n.**del**

OGGETTO: Ditta Ciscato Antonio
Diniego dell'autorizzazione ad aprire e coltivare la cava di marmo, denominata "CISCATT", sita in Comune di Conco (VI). (L.R. 44/82).

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Diniego ad aprire e coltivare la cava di calcare lucidabile (marmo), denominata "CISCATT", in Comune di Conco (VI).

L'assessore, arch. Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

La ditta Ciscato Antonio, con domanda in data 02.09.2006, pervenuta in Regione il 14.02.2006, prot. n. 535946/57.02 del 19.09.2006, ha presentato istanza per l'apertura della cava di marmo, denominata "CISCATT" in Comune di Conco (VI), allegando la relativa documentazione progettuale, che è risultata incompleta.

La Direzione regionale competente con nota 570156/57.02 del 04.10.2006 nel dare l'avvio del procedimento ha chiesto alla ditta di integrare il progetto con la documentazione necessaria.

Della domanda è stato dato avviso all'Albo Pretorio del Comune di Conco a partire dal 29.09.2006 e nei 15 giorni successivi alla pubblicazione è pervenuta un'opposizione da parte di un proprietario di terreno limitrofo alla cava per il mancato rispetto delle distanze di cui all'art. 891 del codice civile dai lavori di coltivazione previsti in progetto.

Il Comune di Conco non ha fatto pervenire il proprio parere nei tempi previsti. Tuttavia, la Giunta comunale, con deliberazione n. 108 del 14.12.2009, ha espresso parere contrario alla domanda presentata dalla ditta.

Con nota n. 630962/57.02 del 03.11.2006 è stato chiesto il previsto parere della C.T.P.A.C. di Vicenza.

La Provincia di Vicenza con nota 9349 del 14.02.2007 ha chiesto alla ditta integrazioni progettuali e con successiva nota 3709 del 16.01.2008 la medesima Provincia ha sollecitato la ditta a presentare le integrazioni richieste.

L'Amministrazione provinciale di Vicenza, con telefax in data 09.05.2008, acquisito al protocollo n. 245912/57.02 del 12.05.2008, ha comunicato che la C.T.P.A.C., nella seduta del 07.05.2008, ha espresso parere negativo alla domanda in oggetto.

Come stabilito dall'art. 24 della L.R. 30.01.2004, n. 1, fino all'approvazione del Prac, il parere espresso dalla Provincia attraverso al C.T.P.A.C. nell'ambito dei procedimenti per il rilascio di autorizzazioni per le nuove attività di cava o per l'ampliamento delle esistenti è obbligatorio e vincolante.

La domanda con la relativa documentazione è stata esaminata dalla C.T.R.A.E. nella seduta del 15.12.2009. Verificato che l'intervento riguarda un'area con aspetti paesaggisticamente significativi, come

evidenziati tra l'altro dal Piano d'area dei sette comuni e dei costi vicentini e dai vincoli paesaggistici presenti, e rilevata una prevalenza dell'interesse pubblico alla tutela paesaggistica ambientale dei luoghi rispetto agli interessi estrattivi, peraltro non evidenziati e provati dalla documentazione progettuale che è risultata in tal senso sostanzialmente carente, la commissione ha espresso parere contrario al rilascio dell'autorizzazione di cava, come da parere che si allega al presente atto per farne parte integrante (**allegato A**).

La cava richiesta in coltivazione esprime esigue valenze giacimentologiche e minerarie, che non suffragano l'apertura e la coltivazione della medesima, stanti le connotazioni espresse dal sito e dal progetto di coltivazione. L'intervento in progetto evidenzia inoltre palese incoltivabilità in rapporto ai principi stabiliti dalla L.R. 07.09.1982 n. 44 all'art. 1.

Il parere contrario della C.T.R.A.E. è stato comunicato alla ditta ai sensi dell'art. 10/bis della L. 241/1990 con nota 205982 del 14.04.2010, pervenuta il 19.04.2010 alla ditta. Al riguardo la ditta non ha fatto pervenire alcuna osservazione.

Il relatore propone alla Giunta Regionale di accogliere e fare proprio il parere della C.T.R.A.E. nonché le relative motivazioni e quindi di denegare l'autorizzazione richiesta.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- VISTA la domanda della ditta Ciscato Antonio in data 02.09.2006, pervenuta in Regione il 14.02.2006, prot. n. 535946/57.02 del 19.09.2006;
- VISTO il parere negativo della C.T.P.A.C. di Vicenza;
- VISTA la nota prot. n. 205982 del 14.04.2010, pervenuta alla ditta il 19.04.2010 relativa alla comunicazione ai sensi dell'art. 10/bis della L. 241/1990;
- VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni; il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;
- VISTO l'art. 24 della L.R. 30.01.2004, n. 1;
- VISTA la D.G.R. n. 652 del 20.03.2007;
- VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);
- VISTA la L.R. 1 febbraio 1995, n. 6, e in particolare l'art. 31 che dispone la non applicabilità, fino all'entrata in vigore del P.R.A.C. e del P.P.A.C., dei commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell'art. 17 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);
- VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42;
- ATTESO CHE, a norma dell'art. 25 della L.R. 2 aprile 1985, n. 30, le funzioni relative ai provvedimenti in materia di protezione delle bellezze naturali, per le cave, continuano ad essere esercitate dalla Giunta Regionale con l'unicità di titolo previsto all'art. 16 della L.R. 44/82;
- VISTA la propria deliberazione n. 95 del 20.01.1998, concernente disposizioni esecutive per l'applicazione dell'art. 23 della L.R. 44/82;
- DATO ATTO dell'avvenuto versamento di euro 103,00 (centotre/00) a titolo di anticipazione delle spese di istruttoria;
- VISTI gli atti d'ufficio;
- VISTO e FATTO PROPRIO il parere contrario della C.T.R.A.E. con le relative motivazioni (**allegato A**);

DELIBERA

1. di denegare, per le motivazioni in premessa esposte, alla ditta Ciscato Antonio (C.F. CSCNTN56R17E970Q) con sede a Conco (VI) in Contrà Ciscati n. 55, l'autorizzazione all'apertura e coltivazione della cava di calcare lucidabile (marmo), denominata "CISCATI", in Comune di Conco (VI) richiesta con domanda in data 02.09.2006, acquisita al protocollo n. 535946/57.02 del 19.09.2006;
2. di liquidare le spese di istruttoria della domanda in € 103,00 (centotre/00), che la ditta ha già versato a titolo di anticipazione
3. di provvedere alla notifica del presente provvedimento alla ditta Ciscato Antonio a mezzo di servizio postale (art. 149 c.p.c. Legge 20 novembre 1982, n. 890) e di trasmetterlo alla Provincia di Vicenza e al Comune di Conco;
4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

Il Segretario
Dott. Antonio Menetto

Il Presidente
Dott. Luca Zaia

L'incaricato per l'istruttoria
Walter Del Piero

Il Dirigente dell'U.C. Cave e miniere
Ing. Gianni Carlo Silvestrin